

Registro Generale n. 14

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 17-06-2020

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

**Oggetto: RIAPERTURA PARCO DELLA CICOGNA NEL RISPETTO DEL DPCM  
11 GIUGNO 2020**

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di giugno, il Sindaco Ferrari Giovanna Paola

**Visto** il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Visto** l'art. 50, comma 5 , del T.u.e.l., in tema di ordinanze contingibili ed urgenti in materia sanitaria;

**Visto** l'art 32 della legge 833/1978;

**Visto** l'art 117 del D.Lgs 112/1998

**Richiamate** le Circolari, Ordinanze, Decreti e Direttive emanate nel periodo febbraio – giugno 2020, dalle Autorità nazionali e regionali, preposte al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e per effetto delle quali è stato anche inibito l'accesso ai parchi pubblici;

**Visto** il DPCM 26 aprile 2020 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e), che condiziona l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**Visto** il DPCM del 11 giugno 2020 che all'art. 1 lettera g) prevede che a decorrere dal 25 giugno 2020 sarà consentito anche lo sport di contatto (calcetto, pallacanestro, etc ) nelle Regioni e Provincia autonome che

abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologiche

**Considerato** che all'interno del Parco della Cicogna sono presenti anche:

- n. 1 campo da calcetto
- n. 1 campo da pallacanestro
- n. 1 campo da pallavolo

**Che** il perimetro dei predetti campi non è delimitato e diviso dalle altre aree del parco stesso

**Che** le predette zone adibite al calcetto ed alla pallacanestro ed alla pallavolo per le loro dimensioni non consentono una delimitazione ed una inibizione efficace all'accesso ed al loro utilizzo e che pertanto la semplice delimitazione del perimetro con nastro bianco e rosso potrebbe non essere sufficiente ad impedire la pratica di sport di contatto ed essere facilmente rimosso come accaduto in altre realtà vicine

**Valutato** che, nell'attuale quadro normativo, sarà possibile rendere completamente accessibile il Parco della Cicogna a decorrere dal 25 Giugno pv.

**Visto** l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

**Ritenuta** necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto che comporta misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

## **ORDINA**

Per le ragioni espresse in premessa, **dal giorno 25 GIUGNO 2020** la **riapertura del** Parco della Cicogna alle condizioni e nelle modalità precisate nel DPCM del 11 giugno 2020 ed in particolare a condizione di:

- utilizzo responsabile nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro
- rispetto dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei sei anni di età sino a quando ne è previsto l'obbligo da parte di Regione Lombardia

- obbligo di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile, fragilità, cronicità

L'apertura avviene, come previsto dal D.P.C.M. del 11 Giugno 2020, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia la adeguata pulizia di mani ed oggetti personali utilizzati per il gioco sia, soprattutto, per la verifica del rispetto delle misure anticontagio presso il sito (distanza interpersonale di almeno al metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco, a tutela della sicurezza del bambino.

### **STABILISCE**

I seguenti nuovi orari di apertura che rimarranno in vigore dal giorno 25 giugno 2020 fino a revoca:

- dal martedì alla domenica dalle ore 7.30 alle ore 21.00 nel periodo dal 1° Aprile al 1° Ottobre
- dal martedì alla domenica dalle ore 7.30 alle ore 19.00 dal 2° Ottobre al 31 Marzo
- lunedì chiuso per l'intera giornata per manutenzione e pulizia

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

### **AVVISA**

che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e verrà trasmessa alla Polizia Locale e alla Prefettura ed alla Questura al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, è il Responsabile dell'Ufficio di polizia locale Sig. Simone Scuri in qualità di delegato al rispetto delle normative di ordine e sicurezza pubblica

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del

processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Ferrari Giovanna Paola

